

**FOGLIO CONDIZIONI E PRESCRIZIONI CONTRATTUALI PER L’AFFIDAMENTO DELLA  
GESTIONE DEI SINISTRI IN SIR (C.D. LOSS ADJUSTER) DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI  
BOLOGNA.**

**STAZIONE APPALTANTE E RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO (RUP):**

Stazione appaltante (di seguito “Amministrazione” o “Ente”):

**CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA**

Via Zamboni n. 13 – 40126 Bologna (BO)

P.IVA 03428581205;

tel.: 051 6598692;

e-mail: *provveditorato@cittametropolitana.bo.it*;

Posta Elettronica Certificata (PEC): *cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it*.

Responsabile Unico di Progetto (RUP) è il dott. Angelo Viteritti, Responsabile del Servizio Provveditorato e Patrimonio.

**1. Oggetto dell'appalto e breve descrizione del servizio**

Il contratto ha per oggetto lo svolgimento della prestazione di “Loss Adjuster”<sup>1</sup> a favore della Città metropolitana di Bologna, denominata successivamente anche “Ente”.

Il Servizio di Loss Adjuster è erogato per la gestione dei sinistri passivi in Self Insurance Retention (SIR) di importo inferiore alla franchigia contrattuale pari a € 10.000,00 prevista dall’attuale polizza assicurativa per la copertura del rischio di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera (RCT/RCO).

Un sinistro sarà considerato, ai sensi del presente Contratto, di valore inferiore o uguale ad Euro 10.000,00 quando il terzo quantifichi la richiesta di risarcimento nei confronti del Cliente in un valore inferiore o uguale ad Euro 10.000,00 comprensivo di qualsiasi voce, onorari legali compresi e/o quando la richiesta di risarcimento del terzo nei confronti del Cliente non sia quantificata dal terzo e la Società stimi, sulla base della propria esperienza, che il presunto valore di liquidazione sia inferiore o uguale ad Euro 10.000,00 comprensivo di qualsiasi voce, onorari legali compresi.

Per gestione dei sinistri si intende l’assistenza professionalmente qualificata volta:

1. alla collaborazione, alla raccolta e all’istruttoria delle richieste di danno nonché alla gestione di tutte le fasi successive;
2. all’esecuzione di perizie e/o accertamenti. In particolare, l’attività di perizia e consulenza tecnica può includere la formazione di inventari, stime, misurazioni e valutazioni sia con riferimento ai danni patrimoniali relativi a beni mobili ed immobili che non patrimoniali, comprensiva dell’attività peritale per

---

<sup>1</sup> In quanto attività accessoria all’attività di Intermediazione assicurativa, si richiama il rispetto del D.lgs. 209/2006 c.d. Codice delle Assicurazioni private come modificato dalla L. 238/2021, dalla L. 115/2022 e dalla L. 118/2022.

l'accertamento e la stima dei danni patrimoniali e non patrimoniali alle persone, laddove tali ultimi danni siano parte della prestazione della Società prevista nel Foglio Condizioni;

3. alla raccolta, analisi e valutazione della documentazione successiva alla prima segnalazione del sinistro;
4. al compimento di tutte le attività utili e/o necessarie per giungere nel minor tempo possibile ad una soddisfacente definizione di ciascuna pratica, collaborando fattivamente con l'Ente, con i danneggiati o con i terzi responsabili;
5. alla stesura di report informativi per riferire sull'andamento della sinistrosità e sulle valutazioni collaterali che da essa dipendono.

Più specificamente, l'affidatario, per il corretto espletamento del servizio di Loss Adjuster, ha il compito di:

- verificare i presupposti per la liquidazione del danno e conseguentemente, previo assenso dell'Ente, o formulare le eventuali offerte risarcitorie, o di verificare, con l'ausilio di legali esperti di infortunistica, le opportunità di respingere o di liquidare parzialmente in concorso le richieste risarcitorie;
- individuare medici legali professionisti regolarmente specializzati ed abilitati, che procedano alle visite ed alle perizie medico legali in caso di sinistri con lesioni alla persona nonché periti tecnici, regolarmente specializzati ed abilitati, che procedano alla stima del danno in caso di sinistri con danni materiali a cose;
- segnalare alla Città metropolitana particolari situazioni che si possono creare in relazione a specifiche tipologie di sinistro, in modo da poter, all'occorrenza, porre in essere interventi di prevenzione;
- predisporre, per i sinistri per i quali è stata accettata un'ipotesi transattiva, tutta la documentazione necessaria per autorizzare la liquidazione dei sinistri, compreso il testo dell'accordo transattivo a seguito dell'eventuale definizione bonaria della controversia, fornendo alla Città metropolitana la giustificazione civilistica sulla base della quale effettuare il pagamento del risarcimento richiesto.

Resta sempre salva la facoltà della Città metropolitana di avocare a sé, in qualunque momento, la gestione diretta di sinistri oggetto del servizio.

## **2. Modalità di esecuzione del servizio**

La prestazione dovrà essere eseguita con la massima diligenza, professionalità, indipendenza e trasparenza, nel rispetto della deontologia professionale e con l'impegno a svolgere, nel rispetto delle procedure che saranno successivamente concordate, ogni attività idonea e necessaria all'espletamento dell'incarico.

L'aggiudicatario riceverà le denunce dal competente servizio e provvederà alla gestione delle stesse nel rispetto della procedura operativa di seguito indicata.

### **➤ Attività amministrative**

- ricezione delle denunce inoltrate dall'Ente ed apertura della pratica di sinistro entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta danni/atto;
- registrazione delle denunce e caricamento su idoneo sistema informatico;
- caricamento od invio mensile e/o a richiesta di un file di aggiornamento dei sinistri;
- inoltro dei sinistri agli Assicuratori secondo le modalità previste in procedura interna dell'Ente e Polizza RCT/O;
- verifica dell'ammissibilità della richiesta di danno e conferma di presa in carico all'Ente ed alle Controparti;
- reiezione motivata delle richieste di danno non ammissibili alle Controparti, all'Ente ed ai denunciati.

### **➤ Attività di gestione**

- istruzione della pratica di sinistro in collaborazione con l'Ente;
- gestione del sinistro in ogni fase dello stesso, stragiudiziale e giudiziale, compresa la corrispondenza con le Controparti, i Legali, i Periti e gli Assicuratori;

- consulenza peritale per l'attività di difesa in fase stragiudiziale che giudiziale a richiesta dell'Ente;
- proposta motivata di liquidazione o di reiezione del sinistro tramite la predisposizione di schede tecniche analitiche con quantificazione del danno, finalizzate ad individuare i motivi dell'eventuale accoglimento o reiezione della richiesta risarcitoria in sede di GIL (Gruppo Intersettoriale di Lavoro) e/o su richiesta dell'Ente;
- stesura degli atti di transazione e quietanza;
- trasmissione degli atti all'Ente per il pagamento dei danni;
- partecipazione alle riunioni (anche per via telematica) del GIL (in media 1 incontro al mese, escluso il mese di agosto);
- predisposizione report annuale della situazione delle pratiche aperte per la determinazione del fondo riserva sinistri in bilancio dell'Ente.

#### ➤ **Attività di gestione di reporting e software**

- Fornitura di un portale gestionale condiviso e messo a disposizione senza ulteriori costi per l'Ente via internet, tramite accesso web per la gestione documentale delle pratiche trattate in modalità di collegamento sicura in modo da permetterne l'utilizzo condiviso a tutti gli utenti indicati dall'Amministrazione, anche contemporaneamente, garantendo a ciascuno di essi la sicurezza dei dati trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

Il Loss Adjuster dovrà garantire:

- procedure per la conservazione dei dati e la tutela dell'integrità degli stessi tramite strumenti di protezione dei dati in tempo reale e salvataggio periodico;
- acquisizione ed importazione nel proprio portale dei dati e documenti relativi ai sinistri trattati dal precedente aggiudicatario;
- redazione di report semestrali sull'andamento della sinistrosità aziendale e comunque funzionalità che permettano in qualunque momento l'estrazione dei dati presenti nel portale in formato elaborabile (es. excel); i report dovranno contenere almeno i seguenti dati:  
 Ø anagrafica: controparte, dipendenti/altro personale coinvolti, Assicuratori, numero identificativo del sinistro;  
 Ø date: accadimento, richiesta di risarcimento, denuncia, definizione;  
 Ø descrizione: tipologia, specialità, presidio, regime della prestazione;  
 Ø importo: preventivo iniziale, riserva aggiornata, ammontare pagato per spese e risarcimento;  
 Ø stato del sinistro: aperto, in sede giudiziale civile o penale, chiuso (liquidato con transazione, con sentenza) senza seguito.

#### ➤ **Gruppo di lavoro intersettoriale (c.d. G.I.L.)**

Per la gestione e definizione di sinistri, è istituito un "Gruppo Intersettoriale di Lavoro" (GIL) con il compito di istruire, esaminare e definire ciascuna delle pratiche denunciate, composto da Rappresentanti (Uffici tecnici, Ufficio Assicurazioni, Avvocatura, altri preposti uffici dell'Ente, etc.) dell'Ente, del Broker dell'Ente, nonché da Legali incaricati e/o scelti dall'Ente, con obbligo di partecipazione delle Parti coinvolte (legali, compresi quelli condivisi, Claims del Loss Adjuster, della Compagnia) che si riuniranno con cadenze regolari (di norma 1 volta al mese, con esclusione del mese di agosto), al fine di esaminare le richieste di risarcimento pervenute, acquisire la documentazione necessaria a completare l'istruttoria, definire i danni di importo inferiore e/o superiore alla franchigia (mediante liquidazione o diniego); in tal senso verrà adottata apposita "procedura per la gestione dei sinistri" condivisa tra le Parti (Loss adjuster, Broker, Ente, Compagnia, Legali) dopo l'aggiudicazione del contratto assicurativo, tesa alla miglior gestione dei sinistri e condivisione dei legali tra le Parti.

Resta inteso che l'eventuale difesa in giudizio della Città metropolitana per cause legate alle richieste danni oggetto del contratto, non rientra nell'ambito dell'incarico conferito con il presente Foglio Condizioni.

Qualora i sinistri gestiti in via stragiudiziale dovessero divenire contenziosi innanzi all'Autorità Giudiziaria, l'affidatario presterà la massima collaborazione e fornirà tutte le indicazioni e la documentazione utile e

necessaria.

### 3. Durata dell'affidamento

Il contratto avrà decorrenza dalla data di stipula della trattativa diretta fino al 31/12/2027.

La Città metropolitana si riserva la facoltà di prorogare il contratto, ai sensi dell'art.120, commi 10 e 11, del Codice.

La proroga è prevista per una durata di 6 (sei) mesi sino all'espletamento della successiva procedura di acquisizione e nella misura strettamente necessaria per l'individuazione del nuovo gestore del servizio.

L'Ente prevede anche l'esercizio dell'opzione di rinnovo, ai sensi dell'art. 14 del Codice, esercitabile per una durata massima di 24 (ventiquattro) mesi, previo benessere dell'Ente.

Sia in caso di rinnovo che di proroga, l'affidatario si impegna allo svolgimento dell'attività alle stesse condizioni normative ed economiche previste dal contratto stesso.

L'ente si riserva la facoltà di recedere dal contratto qualora l'aggiudicazione del servizio dovesse essere disposta prima della scadenza del termine del contratto o della proroga.

### 4. Condizioni economiche e modalità di pagamento

L'importo del servizio è di € 40.000,00 oltre Iva 22% pari ad € 8.800,00, per complessivi € 48.800,00, comprensivo di tutti gli oneri accessori relativi all'affidamento. A tale importo è attribuito valore di prezzo fisso, non soggetto a ribasso<sup>2</sup>, ai sensi dell'art. 108 co. 5 del D.lgs. n. 36/2023.

Tale importo è da intendersi comprensivo di ogni onere inerente all'affidamento e in particolare di tutte le spese necessarie all'istruttoria dei sinistri. A titolo esemplificativo, sono compresi nell'importo presunto dell'affidamento i costi relativi e periti, medici, consulenti, ivi comprese le trasferte, missioni e quant'altro previsto a carico della Società. L'affidatario si assume altresì il rischio, ai sensi dell'art. 9, c.1, del D.lgs. 36/2023<sup>3</sup>, che l'equilibrio contrattuale possa subire alterazioni rilevanti a causa di sopraggiunte circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato.

L'aggiudicatario dovrà emettere apposite fatture elettroniche in ossequio a quanto disposto dall'art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica. La liquidazione delle fatture sarà effettuata a 30 giorni dalla data di accettazione della fattura (accettazione intesa come verifica della idoneità e conformità della fattura e attestazione di regolare esecuzione delle attività svolte), in conformità a quanto stabilito dal D.lgs. n. 192/2012.

La fattura dovrà essere emessa elettronicamente al seguente Codice Univoco dell'Ufficio UFWYWE, dovrà contenere il riferimento al contratto, **al CIG (Codice Identificativo Gara)** e dovrà essere intestata alla Città metropolitana di Bologna, Via Zamboni 13, 40126 Bologna - Codice fiscale/Partita IVA 03428581205. Inoltre, la fattura dovrà riportare numero e data della determinazione dirigenziale, capitolo di spesa e numero di impegno di spesa, reperibili sul buono d'ordine che verrà trasmesso al Fornitore a seguito dell'affidamento del contratto.

La Città metropolitana di Bologna è soggetta all'applicazione della norma "*Split payment*" di cui all'art. 17-ter del DPR 633/72.

---

<sup>2</sup> Gli operatori competeranno solo in base a criteri qualitativi.

<sup>3</sup> D'ora in avanti chiamato "Codice".

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi a essa connessi, salvo quanto diversamente previsto nel contratto medesimo, pena la risoluzione di diritto.

## **5. Modalità di presentazione dell'offerta**

La presente procedura di trattativa diretta verrà predisposta sul portale del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip. L'operatore economico partecipante dovrà fornire, attraverso il portale del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip, la seguente documentazione:

- il presente documento "Foglio condizioni e prescrizioni contrattuali" firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico;
- il patto d'integrità firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico;
- il documento di gara unico europeo firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico;
- l'offerta economica formulata con l'utilizzo della modulistica presente sul portale del MePA di Consip S.p.A. tenendo conto che ai sensi dell'art. 108, c.5, del Codice al costo dell'affidamento è attribuito valore di prezzo fisso, non soggetto a ribasso<sup>4</sup>.

In riferimento all'offerta economica, si specifica che questa è immediatamente vincolante per l'operatore economico, mentre lo sarà per l'Ente solo dopo l'esecutività del provvedimento di affidamento e la conseguente stipula del contratto sul MePA di Consip SpA.

L'invio dell'offerta equivale all'accettazione delle condizioni particolari di contratto<sup>5</sup> previste dall'Ente nel presente documento, senza alcuna eccezione.

L'aggiudicazione dell'affidamento non equivale ad accettazione dell'offerta<sup>6</sup> e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti meglio specificati al successivo punto 6.

## **6. Requisiti di partecipazione**

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti aventi titolo che siano in possesso dei requisiti generali e che non si trovino in una delle situazioni previste come causa di esclusione dagli artt. 94 e 95 del Codice.

L'Operatore economico deve altresì essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica, finanziaria e tecnica stabiliti nell'avviso di interpello che qui si richiamano pedissequamente.

## **7. Criteri di aggiudicazione della procedura**

L'affidamento del presente servizio avviene mediante procedura negoziata, con unico operatore economico, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b), del Codice, mediante trattativa diretta sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip S.p.A.

Il prezzo di aggiudicazione rimarrà fisso per tutto il periodo contrattuale, salvo il rispetto del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale.

La Città metropolitana di Bologna si riserva di verificare d'ufficio la veridicità della dichiarazione sostitutiva resa dall'operatore economico in sede di abilitazione al Sistema, ai sensi dell'art. 43 del DPR n. 445/2000.

Infine, l'Ente si riserva altresì la facoltà di sospendere o di rinviare la procedura o di prorogare la data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma del MePA di Consip SpA o della rete che rendano impossibile al concorrente partecipante l'accesso al MePA o che impediscano di formulare l'offerta.

---

<sup>4</sup> Gli operatori competeranno solo in base a criteri qualitativi.

<sup>5</sup> Come previsto dall'art. 42 delle Regole del Sistema di *e-procurement* della Pubblica Amministrazione disponibili nel sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it).

<sup>6</sup> Come sancito dall'art. 17, comma 6, del Codice.

## 8. Stipula del contratto e obblighi del fornitore

Il contratto si intenderà validamente perfezionato al momento della trasmissione, tramite piattaforma del Me.Pa., del documento di stipula del contratto sottoscritto con firma digitale dal RUP.

Il servizio dovrà essere espletato nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Foglio e di tutta la documentazione di gara ed in osservanza della normativa vigente ed emanata in corso d'opera.

Si riserva, inoltre, particolare attenzione al rispetto della normativa relativa:

- alla tracciabilità dei flussi (art.3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. ii.);
- alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008).

La violazione della normativa sopra richiamata comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.

Il fornitore è tenuto, in ogni momento, ed a semplice richiesta dell'Ente, a dimostrare di avere provveduto a quanto sopra.

Infine, per l'intera durata contrattuale l'impresa dovrà garantire a tutto il personale impiegato nell'esecuzione del servizio l'applicazione di un CCNL coerente con l'attività svolta dall'impresa, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. Inoltre, il personale dovrà essere inquadrato in categorie e livelli coerenti con le mansioni effettivamente svolte durante l'esecuzione del servizio.

## 9. Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai fini della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss. mm. ii. relativa alla "tracciabilità dei flussi finanziari", il fornitore:

- si assume, a pena di nullità assoluta degli eventuali rapporti contrattuali da porre in essere, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss. mm. ii.;
- si impegna, in relazione all'art. 3 della Legge suddetta, a fornire gli estremi del conto corrente dedicato e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad agire sul conto corrente;
- si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente di qualsiasi variazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o delle persone delegate ad operare su di essi trasmettendo i dati previsti dalla legge;
- è consapevole che, l'eventuale rapporto contrattuale posto in essere, verrà risolto automaticamente qualora le transazioni relative ad esso siano state eseguite senza avvalersi di istituti di credito o della società Poste Italiane Spa.

L'attestazione della tracciabilità flussi finanziari e la comunicazione del conto corrente dedicato ai sensi della L. 136/2010 da parte dei fornitori avviene attraverso l'applicativo *elixForm*.

In termini operativi, il fornitore deve eseguire l'accesso con lo SPID al link di seguito indicato e inserisce i dati necessari per la compilazione del modulo sulla tracciabilità dei flussi finanziari:

[https://cittametropolitanabo.elixforms.it/rwe2/module\\_preview.jsp?MODULE\\_TAG=MOD\\_RAG\\_003](https://cittametropolitanabo.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=MOD_RAG_003)

## 10. DUVRI

Il presente appalto è inerente a servizi di natura intellettuale e la sua esecuzione non pone in essere rischi da interferenze.

Pertanto, non sono previsti costi della sicurezza da interferenze e la Città metropolitana non è tenuta alla redazione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D.lgs. n. 81/2008.

## **11. Polizza assicurativa**

Il Fornitore, per fatto proprio o di suo dipendente è espressamente obbligato per ogni danno sia diretto che indiretto, che possa derivare a chiunque, compresa la Città metropolitana di Bologna in dipendenza o connessione della gestione del servizio in oggetto.

A tale scopo il Fornitore dovrà stipulare, con oneri a proprio carico, una polizza assicurativa per negligenze od errori professionali con un massimale pari ad almeno € 5.000.000.00 (euro cinquemilioni/00).

Resta tuttavia inteso che tale massimale non rappresenta il limite del danno da risarcirsi da parte della Società medesima.

L'Ente si riserva la facoltà di rivalersi degli eventuali danni, materiali e morali subiti durante l'esecuzione del servizio nel caso che, a seguito di appropriate verifiche e conseguenti segnalazioni, le inadempienze accertate fossero tali da comportare l'interruzione del servizio prestato.

Copia della polizza, che avrà validità per tutta la durata del servizio, dovrà essere trasmessa all'Ente prima dell'avvio del servizio.

La Società risponde dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente contratto.

L'esistenza, la validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui al presente punto per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per la Città metropolitana di Bologna e pertanto qualora il Fornitore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del successivo punto 12.

## **12. Responsabilità per inadempimenti ed estinzione del contratto**

Per ogni inadempienza, riconducibile a singole prestazioni non effettuate o ultimate in ritardo, la Città metropolitana applicherà una penale<sup>7</sup> in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo. La penale non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. Si intende rilevante<sup>8</sup> l'inadempimento derivante dal ritardo per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni e in tal caso la Città metropolitana si riserva il diritto di risolvere il contratto.

L'importo della penalità verrà trattenuto in sede di liquidazione delle competenze pattuite.

Delle inadempienze l'Ente, renderà tempestivamente informazione al fornitore a mezzo comunicazione trasmessa a mezzo PEC. Il fornitore avrà a disposizione 15<sup>9</sup> (quindici) giorni di calendario dalla notifica della contestazione per fornire le proprie controdeduzioni all'addebito mosso, avendo cura di formularle per iscritto e trasmetterle a mezzo PEC.

Nel caso di inutile decorso del termine indicato o di inidoneità delle controdeduzioni presentate, l'Ente comunicherà l'applicazione delle detrazioni e penalità proporzionate alla gravità dell'inadempimento.

In caso di recidiva, sarà facoltà dell'Ente risolvere di diritto il contratto. Si considera recidiva la condotta inadempiente e non giustificata del fornitore oggetto di due contestazioni analoghe nel contenuto nel corso dell'intero rapporto di servizio.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

---

<sup>7</sup> Art. 126, c. 1, del Codice.

<sup>8</sup> Ai sensi dell'art. 1455 c.c.

<sup>9</sup> Ai sensi dell'articolo 10 dell'[allegato II.14](#) del Codice.

In tutti i casi previsti nel presente articolo saranno addebitate alla ditta aggiudicataria eventuali spese sostenute dall'Ente per evitare il disservizio.

a) Responsabilità civile e obbligo di manleva

Il fornitore, inoltre:

- si assume ogni responsabilità per danni e/o pregiudizi di qualsiasi natura che possano avere origine dalla esecuzione del servizio o a seguito della irregolare effettuazione dello stesso;
- si impegna a manlevare l'Ente per tutti i danni di cui sopra in conseguenza di danni o pregiudizi derivanti dall'attività della ditta stessa;
- garantisce in ogni tempo l'Ente contro ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante da sua inadempienza, anche parziale, delle norme contrattuali.

Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortunio o danno, ricadrà sul fornitore che sarà, pertanto pienamente responsabile degli eventuali danni per fatto proprio o dei propri dipendenti, restandone sollevato l'Ente.

b) Risoluzione del contratto per inadempimento e clausola risolutiva espressa

L'Ente disporrà la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1453 c.c., nel caso in cui vengano riscontrate irregolarità nelle attività affidate e in particolare:

in riferimento alla qualità dei servizi resi;

- per l'inadempimento degli obblighi stabiliti dalla legge o dal presente Foglio;
- in caso di ritardo superiore a 30 (trenta) giorni nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, come sopradetto; quando il fornitore, per negligenza od imperizia, comprometta in qualunque fase, la gestione del servizio, o la tempestiva esecuzione e la buona riuscita degli interventi;
- qualora il fornitore non adempia alla diffida ad eliminare, entro un congruo termine, le irregolarità riscontrate; inesistenza o inefficacia della polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT).

La risoluzione del contratto è prevista anche nei casi indicati dall'art. 122 del Codice che espressamente si richiama.

Quando il RUP accerta un grave inadempimento avvia in contraddittorio con il fornitore il procedimento<sup>10</sup> previsto dal Codice. All'esito del procedimento, l'Ente, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato al fornitore.

L'Ente potrà disporre la risoluzione del contratto, con riserva di agire per il risarcimento del maggior danno.

In caso di risoluzione, il fornitore avrà solo diritto ad ottenere il pagamento delle prestazioni eseguite regolarmente, esclusa ogni e qualsiasi indennità in dipendenza dell'avvenuta risoluzione del contratto.

c) Clausola risolutiva espressa

L'Ente potrà disporre la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con riserva di agire per il risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- per il venir meno anche di un solo requisito previsto dagli articoli 94 e 95 del D.lgs. 36/2023;
- in caso di inesistenza, invalidità o inefficacia della polizza assicurativa prevista al punto 11;
- nei casi di violazione delle obbligazioni previste derivanti dal presente affidamento;
- nei casi di violazione delle norme e della disciplina applicabile.

Nel caso in cui si verificano le condizioni sopraindicate, l'Ente ne darà comunicazione al fornitore e, valutate le giustificazioni da questo prodotte nei successivi 15 (quindici) giorni, qualora determini di non accoglierle, pronuncia la risoluzione dandone notizia allo stesso.

d) Recesso per giusta causa

---

<sup>10</sup> Disciplinato dall'articolo 10 dell'[allegato II.14](#).

L'Ente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, rispettando il preavviso di almeno 15 (quindici) giorni (art. 21 sexies L. 241/90).

Il recesso è ammesso nei casi previsti dalla legge e da quelli individuati di seguito nel presente Foglio.

Il recesso è previsto anche per giusta causa.

A titolo esemplificativo, sussiste una giusta causa di recesso qualora:

- taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale ovvero il Responsabile unico dell'affidamento, sia condannato – con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale - per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero sia assoggettato alle misure previste dalla normativa antimafia;
- venga proposta una domanda ovvero un ricorso nei confronti o contro il fornitore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero la nomina di un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni;
- si riscontrino eventuali sopravvenienze normative interessanti l'Ente che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dall'Ente mediante una formale comunicazione al fornitore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni<sup>11</sup>, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi.

Il recesso avrà effetto dalla data di ricezione da parte dello stesso della suddetta dichiarazione, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari.

### **13. Divieto di cessione del contratto – cessione del credito - subappalto**

I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto, ai sensi dell'art. 119 del Codice.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla.

È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

La cessione dei crediti è regolata dall'art. 120, c.12, del Codice.

In caso di risoluzione del contratto per tali motivi, il fornitore sarà tenuto a tenere indenne l'Ente delle maggiori spese conseguenti o derivanti dalla risoluzione, nonché di eventuali e maggiori pregiudizi e danni.

Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

In caso di inadempimento da parte del fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Città Metropolitana ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Fermo il rispetto dell'art. 119 del Codice, previa autorizzazione<sup>12</sup> della Città metropolitana, non è vietato il subappalto.

Tuttavia, si precisa che è nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera<sup>13</sup>.

---

<sup>11</sup> Ai sensi dell'art. 123 del Codice.

<sup>12</sup> Il subappalto senza autorizzazione è sanzionato dall'[art. 21 della L. 13 settembre 2082, n. 646](#).

<sup>13</sup> Art. 119, comma 1, terzo periodo, del Codice.

#### **14. Inadempienze e penalità**

Qualora siano riscontrati inadempimenti, omissioni, ritardi o gravi violazioni delle clausole contrattuali nell'esecuzione della prestazione, l'Ente, a mezzo pec comunicherà al Fornitore i rilievi e le contestazioni, assegnando termine di 10 giorni per fornire le proprie giustificazioni e per ottemperare.

Nel caso di inadempienze tali da non determinare la necessità di risolvere il contratto, l'Amministrazione ha la facoltà, successivamente alla contestazione degli addebiti, di applicare sanzioni pecuniarie da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 200,00 per ogni giorno di ritardo dell'adempimento.

L'applicazione delle penali non solleva il Fornitore dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con la stipulazione del contratto.

Il Fornitore sarà responsabile delle sanzioni (es. multe) a carico dell'Ente, per inadempimenti causati dal mancato rispetto della normativa vigente.

#### **15. Clausola di revisione prezzi**

L'importo del contratto, al netto di I.V.A., si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del rapporto, fatta salva la revisione dei prezzi nei limiti di quanto previsto dall'art. 60 del Codice.

La clausola non comporta modifiche che alterano la natura generale del contratto e si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo.

La clausola opera nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

#### **16. Foro competente**

Per le controversie relative all'espletamento della procedura di gara ed all'esecuzione del contratto è competente il Foro di Bologna, rimanendo espressamente esclusa, come da accordo tra le parti, la competenza arbitrale.

#### **17. Trattamento dei dati personali**

La Città metropolitana di Bologna (titolare del trattamento) informa che i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali<sup>14</sup>.

Il conferimento di tali dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate e il loro mancato conferimento non ne permette l'avvio.

La Città metropolitana di Bologna ha designato quale Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) la Società Lepida S.p.A., in persona della referente Minghetti Anna Lisa individuata dalla Società. Si indicano di seguito i riferimenti dell'RPD:

Lepida S.c.p.A. - cod.fiscale/P.Iva: 02770891204

indirizzo: Via della Liberazione n. 15 - 40128 Bologna - Italia

e.mail: dpo-team@lepida.it

PEC: segreteria@pec.lepida.it

Le richieste di esercizio dei diritti previsti agli articoli 15 e seguenti del Regolamento europeo n. 679/2016 e agli articoli 15 e seguenti del Regolamento metropolitano per l'attuazione delle norme in materia di protezione dei dati personali, tra cui il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento, possono essere rivolte alla Città

---

<sup>14</sup> Inoltre, il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi fissati dal Regolamento (UE) 2016/679.

metropolitana di Bologna – Settore Strutture tecnologiche, comunicazione e servizi strumentali, via Zamboni 13, cap. 40126, Bologna, email: [direttore.comunicazione@cittametropolitana.bo.it](mailto:direttore.comunicazione@cittametropolitana.bo.it)

Gli interessati ove ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei personali o di adire le opportune sedi giudiziarie come previsto agli artt. 77 e 79 del Regolamento Europeo 679/2016.

### **17.1 Sicurezza e riservatezza delle informazioni relative alla gestione dei sinistri**

La società, nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, tratterà i dati personali degli interessati, ivi comprese le categorie particolari di dati di cui all'art. 9 e dati giudiziari, ex art. 10 del Regolamento UE 679/2016, conformemente ai principi espressi dal Regolamento UE 679/2016. Il trattamento dei dati dovrà avvenire in modo lecito, corretto e trasparente, seguendo le istruzioni impartite dalla Città metropolitana - Titolare del trattamento -, così da garantire la tutela dei diritti degli interessati.

La Società affidataria garantisce ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'amministrazione. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui sopra non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

In caso di inosservanza degli obblighi suddetti, la Città metropolitana ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

All'affidatario è consentito citare i termini essenziali del contratto qualora fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Ente delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Non è consentito all'affidatario di conservare copia di dati e programmi della Città metropolitana, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del contratto.

### **17.2 Proprietà dei dati**

I dati acquisiti dalla società nello svolgimento del servizio sono di proprietà della Città metropolitana che, in qualunque momento, può liberamente disporre. L'affidatario, infatti, è tenuto a garantire l'accessibilità ai database contenenti tali dati che devono essere realizzati in formato aperto e leggibili con qualsiasi programma, senza alcuna restrizione legale per il loro utilizzo.

Al termine del rapporto contrattuale, l'affidatario è tenuto a fornire all'Ente copia di tutti i dati informatizzati relativi alla trattazione della gestione delle pratiche di richieste di risarcimento di cui sarà risultato a tutti gli effetti proprietario e di ogni altra ulteriore documentazione di cui riterrà opportuno fare richiesta.

### **18. Rinvio a norme di legge vigenti**

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato si rinvia alle disposizioni di legge e ai Regolamenti della Città metropolitana di Bologna reperibili sul sito internet [www.cittametropolitana.bo.it](http://www.cittametropolitana.bo.it) nella home page alla voce Documenti → Regolamenti.

Il R.U.P.  
Dott. Angelo Viteritti  
*(documento firmato digitalmente)*